



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO

in composizione monocratica nella persona del dott. Massimo Giuseppe Urso, quale Giudice unico ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 2375 del registro di Segreteria, proposto da:

- OMISSIS;
- OMISSIS;
- OMISSIS;
- OMISSIS;
- OMISSIS;
- OMISSIS;
- OMISSIS;
- OMISSIS;
- OMISSIS;
- OMISSIS;
- OMISSIS;
- OMISSIS;

rappresentati e difesi, giusta procura in calce su documento informatico separato - ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. - dall'Avv. Benedetta De Paola (C.F. DPLBDT73H62H501R), del Foro di Roma, iscritta presso l'Ordine degli Avvocati di Roma ed elettivamente domiciliati presso e nello studio della stessa sito in Roma (00186), Largo della Fontanella di Borghese n. 84, con dichiarazione di voler ricevere comunicazioni, notifiche e/o avvisi al seguente

indirizzo di posta elettronica certificata: benedettadepaola@ordineavvocatiroma.org ovvero via fax al numero 06/538655

CONTRO

L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (I.N.P.S.) (C.F./P.IVA 80078750587), in persona del Presidente pro tempore, presso la sede di Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente dagli Avv.ti Lucia Orsingher (C.F. RSNLCU63L52F205H) e Raimund Bauer (C.F. BRARND68B29A952F) in forza di procura generale alle liti n. 37875/7313, rogito del 22.3.2024 del notaio Roberto Fantini di Fiumicino, elettivamente domiciliato presso la sede di Bolzano, Piazza Domenicani 30.

Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.

All'udienza pubblica del 12.09.2024 è presente solo l'avv. Lucia Orsingher nell'interesse dell'INPS.

Ritenuto in

FATTO

I. Con ricorso del 09 aprile 2024, i ricorrenti, tutti ex dipendenti pubblici in pensione (ordinaria, privilegiata ordinaria di VII cat. e diretta), agiscono per l'accertamento del loro diritto alla rivalutazione della propria pensione corrisposta dall'I.N.P.S., in conseguenza di quanto disposto dalla legge n. 197/2022 art. 1, commi 309 e 310.

In particolare, i ricorrenti rappresentano nel ricorso che:

- la legge finanziaria n. 197/2022 art. 1 commi 309 e 310, qui contestata, avrebbe reintrodotto il meccanismo di rivalutazione delle pensioni, confermandolo anche per l'anno 2024, producendo la conseguenza di produrre riduzioni, che annullerebbero proporzionalmente la rivalutazione delle pensioni, determinando per gli odierni ricorrenti una significativa perdita economica;
- di avere inviato via PEC formali diffide all'I.N.P.S., ciascuna nell'interesse degli odierni ricorrenti, con le quali si invitava l'Amministrazione a "disapplicare" quanto contenuto in materia di rivalutazione del trattamento pensionistico nella vigente legge di bilancio, nonché a integrare sulla rata della pensione le somme a loro spettanti ed asseritamente indebitamente bloccate, restituendo di conseguenza gli arretrati riferibili alle quote illegittimamente non retribuite, maggiorate degli interessi legali ed applicando la corretta perequazione ai futuri pagamenti;

- secondo la prospettazione dei ricorrenti, la Corte Costituzionale si sarebbe già pronunciata sul punto, con sentenza n. 70/2015, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 25, del d. l. n. 201/2011, con cui era stato disposto il blocco della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo superiore a tre volte il trattamento minimo I.N.P.S. per gli anni 2012/2013.

Premesso quanto sopra, i ricorrenti, affermata la giurisdizione di questa Corte, in virtù del fatto che gli stessi hanno tutti prestato servizio presso il Ministero della Difesa e sono attualmente in pensione, ricevendo mensilmente la propria pensione definitiva dall'I.N.P.S. a totale carico dello Stato, in diritto, sollevano :

- a. questioni di costituzionalità delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 309 e 310 della legge n. 197/2022;
- b. la violazione da parte dell'INPS del principio del legittimo affidamento, il quale determinerebbe *<<il nascere di un vero e proprio diritto soggettivo ed inattaccabile, con l'applicazione del conseguente trattamento di quiescenza secondo le norme in vigore in detto momento>>*;
- c. la violazione del principio fondamentale di diritto dell'U.E. di non discriminazione basato sull'età, con la conseguenza prospettata dai ricorrenti che la domanda proposta *<<sarebbe suscettibile di tutela immediata nelle forme della diretta efficacia del principio e della disapplicazione delle norme interne in contrasto con lo stesso principio.>>*.

Alla luce di quanto prospettato, i ricorrenti chiedono:

- 1. di valutare la non manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità sollevate dagli stessi nei confronti all'art. 1, comma 309 e 310 della legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023):
 - a. *<<nella parte in cui, consentendo una rivalutazione solo parziale del trattamento pensionistico per il biennio 2023 e 2024 con riguardo alle pensioni quattro volte superiori al minimo, pone in essere un riassetto non sistematico e palesemente irragionevole del sistema pensionistico pubblico, illegittimamente ripetitivo di pregresse riduzioni, con l'effetto altresì di sommare la nuova riduzione a quelle del triennio 2019-2021 eludendo a quanto disposto dalla pronuncia n. 234/2020 della Corte Costituzionale>>*, con riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, 23, 36 e 38 Cost.;

- b. <<nella parte in cui, consentendo una rivalutazione solo parziale del trattamento pensionistico per il biennio 2023 e 2024 con riguardo alle pensioni quattro volte superiori al minimo, dà origine a quell'odioso effetto di "trascinamento", che rende sostanzialmente definitiva una perdita temporanea del potere di acquisto del trattamento di pensione, posto che le plurime e successive rivalutazioni saranno, infatti, calcolate non sul valore originario, bensì sull'ultimo importo nominale, che dal mancato adeguamento è già stato intaccato" (sul punto Sent, n. 70 del 2015)>>, con riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, 36 e 38 cost.;
- c. <<nella parte in cui, non stabilendo che le risorse derivanti dalla riduzione del sistema della perequazione delle pensioni pubbliche serviranno a rafforzare il sistema pensionistico pubblico ma solo per far fronte a generiche esigenze di bilancio, dà origine ad una inaccettabile discriminazione dei contribuenti sotto il profilo della sopportazione del peso della fiscalità generale">>, con riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, 23 e 53 Cost.

2. Di sottoporre alla Corte di Giustizia U.E., ex art. 267 TFUE, i seguenti quesiti:

- a. <<Dica la Corte di Giustizia se, alla luce del principio di divieto di discriminazione basato sull'età di cui all'art. 21 della Carta e della giurisprudenza della Corte (in particolare, Mangold del 2005), si possa ritenere che la legislazione di uno stato membro che introduce reiteratamente una sospensione/riduzione del meccanismo della perequazione automatica nelle pensioni di ex dipendenti dello Stato o di Enti pubblici, allorquando il meccanismo di accumulo della pensione degli stessi pensionati statali e pubblici ancora economicamente attivi viene adeguato all'inflazione automaticamente e annualmente, possa considerarsi incompatibile con il diritto dell'Unione europea e in particolare con il Regolamento n. 1408/1971>>;
- b. <<Dica ancora la corte di Giustizia se la legislazione di uno Stato membro che introduce reiteratamente una sospensione / riduzione del meccanismo della perequazione automatica nelle pensioni di ex dipendenti dello Stato o di Enti pubblici possa costituire un deterrente incompatibile con la libera circolazione dei lavoratori di cui all'Art. 45 TFUE e il Reg. n. 1408/1971 e sia suscettibile di immediata disapplicazione da parte dell'Autorità dello Stato deputata a garantire la correttezza del sistema pensionistico e da parte del Giudice nazionale investito della questione della sua compatibilità>>.

In conclusione, i ricorrenti hanno chiesto a questo Giudice:

- a) In via preliminare di rito:
 - a1. di rimettere alla Corte Costituzionale le tre questioni di costituzionalità sopra evidenziate e di cui all'art. 1, L. 197/2022, commi 309 e 310, in quanto rilevanti e non manifestamente infondate alla luce degli argomenti di cui in premessa e in diritto;
 - a2. di rinviare alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE i due quesiti di Diritto dell'Unione Europea sopra illustrati.
- b) Nel merito, in ogni caso di accertare il diritto dei ricorrenti a percepire il trattamento pensionistico in atto, senza le decurtazioni derivanti dalla legge n. 197/2022, condannando le Amministrazioni resistenti al reintegro dell'indebito taglio e al risarcimento del conseguente danno.
- c) Con vittoria di spese e compensi.

II. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (gestione dipendenti pubblici) si costituiva nei termini, rappresentando :

- In fatto, che ai sigg. OMISSIS è stata applicata, in relazione al trattamento pensionistico anno 2022, la perequazione automatica, secondo i criteri dettati dalla legge n. 197/22 art. 1 comma 309-310, precisando che i ricorrenti sono tutti titolari di pensione inferiore a 10 volte il trattamento minimo, con applicazione della percentuale di perequazione come da circolare Inps, comunque superiore al 32%.
- In diritto, l'INPS
 - o ha proceduto a una ricostruzione, storica e giuridica, dell'istituto della perequazione, richiamando l'evoluzione normativa e gli interventi del Giudice delle leggi sul punto;
 - o sulle questioni di costituzionalità sollevate dai ricorrenti, ha richiamato la motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, ritenendola estendibile anche al caso in esame;
 - o sulla questione da sollevare avanti al Giudice comunitario, ha rappresentato che <<*i quesiti che si vorrebbero far inoltrare alla corte di Giustizia siano inesatti e/o errati*>>, in quanto <<*Pur richiamando le sopraesposte deduzioni per evidenziare come non sussista alcuna discriminazione nei confronti dei ricorrenti, si aggiunge altresì che il Reg. 883/2004, riguarda il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale tra i diversi Stati dell'Unione, tant'è vero che l'ambito di applicazione di tale*

*normativa è definito dall'art. 2 che così recita: "Il presente regolamento si applica ai cittadini di uno Stato membro, agli apolidi e ai rifugiati residenti in uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti." Il regolamento comunitario citato non si applica, quindi, alla legislazione interna, nel presente caso italiana, definita per i propri cittadini che sono stati soggetti alla sola legislazione italiana ai fini pensionistici. Al regolamento 883/2004 non può darsi una veste sostitutiva della legislazione interna, anche per come è strutturata la stessa Unione Europea ed il suo trattato fondante. Quanto al rinvio al reg. 1408/71 lo stesso, *ratione temporis* è inapplicabile al caso de quo>>;*

- ha richiamato i precedenti contrari di questa Corte (Sez. Giur. Friuli V.G., sent. n. 11/2024; Sez. Giur. Lombardia, sentenze nn. 64 e 138 del 2024; Sez. Giur. Trentino-Alto adige, Sezione di Trento, sent. n. 14/2024).

In conclusione l'I.N.P.S. conclude chiedendo di respingere il ricorso, previa dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale che parti ricorrenti chiedono di sollevare ed analogamente respingersi la richiesta di invio dei quesiti alla Corte di Giustizia europea, con vittoria di spese e onorari di causa.

III. Con memoria del 30.07.2024, l'avv. De Paola ha chiesto che questo Giudice <<all'udienza fissata per il 12/09/2024, Voglia trattenere in decisione la causa>>.

IV. In data 12 settembre 2024, fissata per la discussione di merito, si è svolta l'udienza con la presenza del legale dell'INPS, il quale ha richiamato il contenuto della memoria di costituzione.

DIRITTO

1. Nel merito, il ricorso è infondato.

La disposizione di cui si chiede la disapplicazione e nei confronti della quale vengono sollevate questioni di costituzionalità e comunitarie è l'art. 1, commi 309 e 310, della legge 29.12.2022 n. 197, che così recita:

<<309. Nell'anno 2023 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;

b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:

1) nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

5) nella misura del 32 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.

310. Al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per gli anni 2022 e 2023, per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, in

via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, di 1,5 punti percentuali per l'anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni, e di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024. L'incremento di cui al presente comma non rileva, per gli anni 2023 e 2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito.

L'incremento di cui al presente comma è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo mensile del trattamento minimo INPS. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento disciplinato dal presente comma l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che, ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio di cui al presente comma, il quale non rileva a tali fini e i cui effetti cessano in ogni caso, rispettivamente, al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.>>.

1.1.In ordine alla questione di costituzionalità sollevata dai ricorrenti, questo Giudice ritiene che non ne sussistano i presupposti, conformemente all'orientamento di diverse sezioni Giurisdizionali della Corte dei conti, in quanto le questioni sollevate non appaiono non manifestamente infondate.

Sul punto, si richiama il condivisibile orientamento espresso recentemente da alcune sezioni giurisdizionali di questa Corte:

- Sez. Giur. Calabria n. 128/2024:

- << Già più volte la Consulta, su questioni del tutto analoghe (sentenze n. 234/2020, n. 250/2017 e n. 70/2015), nel valutare la compatibilità delle misure di adeguamento delle pensioni con i vincoli posti dalla finanza pubblica - e sempre con salvezza per intero della rivalutazione dei trattamenti pensionistici di importo più modesto -, ha affermato che un contenuto raffreddamento della dinamica perequativa dei trattamenti di importo superiore al minimo, con una progressione inversa rispetto alla loro entità, è una misura “non irragionevole”>>;

- la sezione richiama anche la sentenza della Corte costituzionale n. 250 del 2017 (ampiamente riportata anche nell'atto di costituzione dell'INPS), la quale ha fissato il principio in base al quale << *Nel valutare la compatibilità delle misure di adeguamento delle pensioni con i vincoli posti dalla finanza pubblica, questa Corte ha sostenuto che manovre correttive attuate dal Parlamento ben possono escludere da tale adeguamento le pensioni «di importo più elevato» (ordinanza n. 256 del 2001). Nel replicare, in più occasioni, una tale scelta, che privilegia i trattamenti pensionistici di modesto importo, il legislatore soddisfa un canone di non irragionevolezza che trova riscontro nei maggiori margini di resistenza delle pensioni di importo più alto rispetto agli effetti dell'inflazione>>;*
- << *Per altro verso, neppure è predicabile, nei termini prospettati dai ricorrenti, una lesione del principio del legittimo affidamento, in quanto, anche in questo caso si è innanzi ad una deduzione di senso comune (e dunque anche questo condivisibile solo latu sensu), ma non si presta a superare il vaglio del non manifesta infondatezza, in quanto non è concepibile in astratto un affidamento legittimo sulla immodificabilità del trattamento pensionistico.>>, replicando su un punto sollevato ai dagli odierni ricorrenti;*
- << *Tutti tali parametri risultano rispettati con esclusione di ogni censura di arbitrarietà ed irragionevolezza, essendo stata introdotta una decurtazione non del trattamento, ma del solo suo adeguamento perequativo, comunque limitata e di rilievo contenuto (stante anche il limitato effetto di trascinamento), strettamente connessa al livello del trattamento pensionistico (peraltro rispettoso della diversa misura dei trattamenti percepiti), limitata temporalmente (non superando l'orizzonte biennale 2023-2024), motivata con esigenze di bilancio anche endoprevidenziali e non irragionevoli (a termini della relazione illustrativa alla legge di bilancio), senza determinare “una decurtazione patrimoniale definitiva del trattamento pensionistico, con acquisizione al bilancio statale del relativo ammontare”, elemento che caratterizza invece le prestazioni imposte di tipo tributario (Corte Cost., sentenza n. 234/2020). Di qui la manifesta infondatezza delle questioni sollevate.>>;*
- Sez. Giur. Lombardia n. 64/2024:
 - <<Dalla disamina delle pronunce del giudice costituzionale si ritrae, quindi, da un lato l'affermazione dell'insussistenza nel nostro ordinamento di un “diritto quesito”

alla integrale rivalutazione del trattamento pensionistico, in particolare per le pensioni più elevate e, dall'altro la possibilità di limitare il meccanismo perequativo pensionistico secondo parametri di ragionevolezza, specificati espressamente dalla stessa giurisprudenza costituzionale. (...) solo il blocco integrale della perequazione automatica può comportare profili di irragionevolezza della misura tali da cozzare con il principio di adeguatezza enunciato nell'art. 38, comma secondo della Costituzione, sicché i lamentati profili di illegittimità costituzionali del comma 309 in discorso appaiono infondati, poiché la disposizione assicura fascia (secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23.12.1998 n. 448) una quota perequativa del 37% per la quarta fascia e del 32% per la quinta – ridotta ma non meramente simbolica – che induce a ritenere che essa non violi i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza>>;

- *<<La norma censurata di illegittimità costituzionale appare, ad avviso di questa Corte, rispettare anche il cd. dato economico finanziario, ovvero la considerazione delle esigenze finanziarie sottese alla scelta discrezionale del legislatore, che devono essere illustrate nel dettaglio con motivazione riferita a dati oggettivi emergenti dalla relazione tecnica di accompagnamento, nonché della finalità “endoprevidenziale” del risparmio di spesa perseguito dal legislatore che ne esclude l’asserita natura tributaria della misura e, conseguentemente, i lamentati profili di violazione dell’art. 53 Cost.>>;*

- Sez. Giur. Friuli V.G. n. 11/2024: *<<La stessa giurisprudenza costituzionale ha, tuttavia, sempre ribadito, nelle molteplici occasioni in cui è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle diverse ipotesi di “raffreddamento”, o addirittura di blocco della perequazione susseguitesì nel tempo, che i principi costituzionali sopra richiamati non impongono il riconoscimento integrale della rivalutazione a tutti i lavoratori in quiescenza, in quanto il legislatore dispone di un ampio margine di discrezionalità nella definizione delle modalità di attuazione e nella quantificazione dei coefficienti di perequazione, “alla stregua delle risorse finanziarie attingibili e fatta salva la garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona” (ex plurimis Corte cost. sentenza n. 316/2010 par. 3.1-3.2; sentenza n. 234/2020 par. 15.2.1). (...) Infine, la giurisprudenza costituzionale ha individuato anche un limite di ordine temporale, riferito, tuttavia, non al raffreddamento, ma alla sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero alla frequente reiterazione di misure tese a paralizzarlo, le quali “esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni*

con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità” (Corte cost. sentenze n. 316/2010, sentenza n. 234/2020)>>.

Le questioni di costituzionalità sollevate vanno, pertanto, rigettate, in quanto non superano il vaglio della non manifesta infondatezza.

1.2. Anche le questioni relative al presunto contrasto con il diritto comunitario vanno rigettate, in quanto genericamente contrastanti con il principio generale del diritto dell’Unione europea che vieta discriminazioni basate sull’età (sul punto conformi sezione giur. Calabria n. 128/2024 cit., sez. giur. Friuli V.G. n. 11/2024 cit.; sez. giur. Lombardia n. 64/2024 cit.).

1.3. Di conseguenza, il ricorso va complessivamente rigettato, non essendo consentito al giudice di “disapplicare” norme dell’ordinamento nazionale in contrasto con la Costituzione o, genericamente, con principi generali dell’ordinamento comunitario.

2. La novità delle questioni trattate giustifica la integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale di Bolzano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 12 settembre 2024.

IL GIUDICE

(dott. Massimo Giuseppe Urso)

(firmata digitalmente)

Depositata in Segreteria il
13/09/2024

Il funzionario addetto